



Adeguamento al regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi nell'approvvigionamento di metalli e minerali originari da zone di conflitto o ad alto rischio

Atto del Governo 207

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	207	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio	
Norma di delega:	articolo 21 legge 4 ottobre 2019, n.117	
Numero di articoli:	10	
	Senato	Camera
Date:		
trasmissione	02/11/2020	02/11/2020
annuncio	03/11/2020	03/11/2020
assegnazione	02/11/2020	02/11/2020
termine per l'espressione del parere	12/12/2020	12/12/2020
Commissione competente	5 ^a Bilancio, 10 ^a Industria, commercio, turismo	III Affari Esteri, X Attività Produttive
Rilievi di altre Commissioni	3 ^a Affari esteri, emigrazione, 14 ^a Politiche dell'Unione europea	V Bilancio, XIV Politiche dell'Unione Europea

La norma di delega

L'[articolo 21 della L. 117/2019](#) (Legge di delegazione europea 2018) ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al [regolamento \(UE\) 2017/821](#) che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.

I principi e criteri direttivi specifici hanno previsto (comma 3):

- la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione effettiva ed uniforme del Regolamento in esame, nonché dell'esecuzione dei controlli ex post finalizzati a garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi previsti dal regolamento, nonché di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le rispettive autorità doganali e le altre autorità competenti degli SM;
- la definizione delle modalità dei controlli ex post in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del Regolamento;
- l'istituzione presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attività per assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del Regolamento, composto da rappresentanti delle diverse Amministrazioni coinvolte;
- la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento, conformemente alle previsioni dell'[articolo 32, comma 1, lettera d\), della](#)

[legge 24 dicembre 2012, n. 234](#);

- e. la destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dall'emanando decreto legislativo all'attuazione delle misure di controllo di cui alla lettera b), nella misura di almeno il 50 per cento dell'importo complessivo.

Per quanto riguarda l'attuazione della norma di delega, la relazione tecnica allegata all'AC 1201 evidenziava che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non erano in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità nazionale ([L. n. 196/2009](#)), è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli oneri dagli stessi recati. La norma testé citata dispone infatti che, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La normativa dell'Unione europea

Il Regolamento (UE) 2017/821

L'utilizzo delle risorse naturali di minerali può dare origine, nelle zone di conflitto e ad alto rischio, a sfruttamento illecito dei proventi quando questi ultimi vanno a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o ad alimentarli. Con diverse risoluzioni (7 ottobre 2010, 8 marzo 2011, 5 luglio 2011, 26 febbraio 2014), il Parlamento europeo ha invitato l'Unione a legiferare sulla base del modello della legislazione statunitense sui minerali da conflitto e diverse sono state le sollecitazioni provenienti dalla società civile nella direzione di introdurre obblighi per gli operatori economici. Nel quadro multilaterale e bilaterale internazionale le evoluzioni degli ultimi anni vanno nella direzione di una crescente responsabilizzazione degli attori economici nella catena di approvvigionamento, di pari passo con la collegata richiesta di adottare pratiche di dovuta diligenza (due **diligence**). Nello specifico, il Consiglio europeo ha adottato e raccomandato di promuovere la *Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza nell'approvvigionamento dei minerali da zone di conflitti o ad alto rischio*, del maggio 2011 così come i Principi-guida delle Nazioni Unite su Imprese e diritti umani, del luglio dello stesso anno, richiamano la responsabilità delle imprese e il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di minerali in caso di zone di conflitto e situazioni instabili. Il 3 novembre 2016, il Parlamento europeo ha acquisito anche la memoria dell'organizzazione Global Witness sull'argomento: <https://www.globalwitness.org/it/campaigns/conflict-minerals/conflict-minerals-europebrief>

Il regolamento risponde, dunque, all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il nesso tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli importatori di minerali, che sono chiamati ad effettuare controlli ed adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti. Le premesse al regolamento richiamano alcune tipologie di violazioni dei diritti umani più frequenti, che possono comprendere il lavoro minorile, la violenza sessuale, la scomparsa di persone, il trasferimento forzato e la distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale. In particolare, viene sottolineato che sono spesso violati i diritti delle donne, essendo frequenti i casi di stupri di massa usati come strategia deliberata per l'intimidazione e il controllo delle popolazioni locali.

Per garantire l'estraneità ai conflitti delle importazioni, il regolamento prevede l'applicazione di un dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di taluni minerali e dell'oro ed impone loro obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza delle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo.

In tal senso, il Regolamento istituisce un sistema dell'Unione sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro.

Il regolamento è strutturato in modo da garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione, e delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto o ad alto rischio (articolo 1).

Più in dettaglio, agli importatori dell'Unione di minerali o metalli, con decorrenza dal **1° gennaio 2021**, è imposto un dovere di diligenza riguardo alla conformità della loro attività nella fase di approvvigionamento delle materie prime (articolo 3).

Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli devono, in particolare: adottare e comunicare con chiarezza ai fornitori e al pubblico informazioni aggiornate sulla propria strategia di approvvigionamento, integrandola con i principi già contenuti in materia nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (allegato II); affidare ad alti dirigenti, se l'importatore non è persona fisica, l'incarico di sorvegliare il processo, e di conservare i documenti relativi per almeno cinque anni; rafforzare le proprie relazioni con i fornitori; istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce, agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore (articolo 4).

Sia per quanto riguarda i minerali, sia per quanto riguarda i metalli, occorre gestire un sistema di catena di custodia o di tracciabilità attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni documentate:

1. per quanto riguarda i minerali: descrizione dei minerali, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo; nome e indirizzo del fornitore dell'importatore dell'Unione; paese d'origine dei minerali; quantità estratte e date dell'estrazione, se disponibili, espresse in volume o in peso; qualora i minerali siano originari di zone di conflitto o ad alto rischio, informazioni aggiuntive, quali la miniera di origine, i luoghi in cui i minerali sono consolidati, commercializzati e trasformati, nonché imposte, oneri e diritti versati;
2. per quanto riguarda i metalli, la descrizione degli stessi, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo; il nome e indirizzo del fornitore dell'importatore dell'Unione; il nome e indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nella catena di approvvigionamento dell'importatore dell'Unione; i paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie; l'adozione di sistemi di gestione del rischio (articolo 5).

In particolare, gli importatori dell'Unione dei minerali devono individuare e valutare i rischi di effetti negativi sulla loro catena di approvvigionamento minerario, conformemente alle Linee guida dell'OCSE, nonché prevedere la possibilità di risolvere il contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di riduzione del rischio. Il Regolamento prevede anche la sospensione temporanea degli scambi commerciali nel corso dell'applicazione delle misure di riduzione del rischio.

Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli affidano a soggetti terzi indipendenti l'esecuzione di audit, che hanno lo scopo di determinare la conformità delle pratiche di diligenza dell'importatore dell'Unione nella catena di approvvigionamento (articolo 6).

Sono previsti specifici obblighi attinenti le attività di comunicazione (articolo 7), sia nei confronti delle Autorità degli Stati membri che verso gli acquirenti, volti a garantire la correttezza degli approvvigionamenti.

Il regolamento prevede, inoltre, obblighi per gli Stati membri e la designazione di una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del Regolamento (articolo 10). Le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni da parte degli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento, svolgendo adeguati controlli *ex post* e sono chiamate a promuovere un approvvigionamento responsabile di minerali originari delle aree di conflitto. Nello specifico, gli obblighi dell'autorità competente sono: impostare un sistema adeguato di controlli, realizzando i controlli *ex post* sugli importatori allo scopo di garantire che questi adempiano agli obblighi conformemente agli articoli da 4 a 7 del Regolamento (articolo 3 e 11); fornire alla Commissione un elenco delle fonderie e raffinerie responsabili nella relazione annuale (articolo 8); assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del Regolamento (articolo 10); conservare la documentazione relativa ai controlli *ex post* degli importatori responsabili (articolo 12); assicurare una cooperazione ed uno scambio di informazioni tra le autorità competenti di altri Stati membri e con le rispettive autorità doganali e con la Commissione, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli *ex post* effettuati, le carenze riscontrate nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e le norme applicabili in caso di infrazione di cui all'articolo 16 (articolo 13); notificare all'importatore dell'Unione le misure correttive che egli deve adottare in caso d'infrazione del Regolamento (articolo 16). Entro il 30 giugno (di ogni anno) gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione del Regolamento e, in particolare, sulle notifiche di misure correttive emesse dalle loro autorità competenti, e sulle relazioni relative agli audit svolti da soggetti terzi. Entro il 1° gennaio 2023 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia del Regolamento (articolo 17).

Il contenuto dello schema

L'**articolo 1** specifica che il provvedimento in esame reca la disciplina per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, di seguito denominato "regolamento". Esso rinvia inoltre, ai fini della disciplina nazionale, alle **definizioni** del regolamento.

In particolare, l'art. 2 del regolamento contiene le seguenti definizioni:

- a) «minerali»: i minerali seguenti quali elencati nella parte A dell'allegato I:
 - minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno, e
 - oro;
- b) «metalli»: i metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno od oro, elencati nella parte B dell'allegato I;
- c) «catena di approvvigionamento minerario»: l'insieme di attività, organizzazioni, attori, tecnologie, informazioni, risorse e servizi correlati con il trasporto e la lavorazione dei minerali dal sito di estrazione alla loro integrazione nel prodotto finito;
- d) «dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento»: obblighi incombenti agli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro per quanto riguarda i loro sistemi di gestione, gestione del rischio, audit di terzi indipendenti e comunicazione delle informazioni, al fine di identificare e affrontare i rischi reali e potenziali connessi con le zone di conflitto o ad alto rischio, onde evitare o attenuare gli effetti negativi associati alle attività di approvvigionamento;

e) «catena di custodia o sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento»: la documentazione degli operatori economici indicati in successione ai quali incombe la responsabilità dei minerali e dei metalli nei loro spostamenti lungo la catena di approvvigionamento;

f) «zone di conflitto o ad alto rischio»: zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo;

g) «gruppi armati e forze di sicurezza»: i gruppi di cui all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;

h) «fonderia e raffinaria»: ogni persona fisica o giuridica che svolge forme di metallurgia estrattiva che comprendono le fasi della trasformazione finalizzata a produrre il metallo a partire da un minerale;

i) «fonderie e raffinerie responsabili globali»: le fonderie e raffinerie situate all'interno o all'esterno dell'Unione che si ritiene soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento;

j) «a monte»: la catena di approvvigionamento minerario dal sito di estrazione alla fonderia e alla raffinaria, incluse entrambe;

k) «a valle»: la catena di approvvigionamento dei metalli dalla fase successiva alla fonderia o alla raffinaria al prodotto finale;

l) «importatore dell'Unione»: la persona fisica o giuridica che dichiara i minerali o i metalli ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o ogni persona fisica o giuridica per conto della quale è rilasciata tale dichiarazione, come indicato nei dati supplementari 3/15 e 3/16 ai sensi dell'allegato B del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/2446;

m) «regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento» o «regime sul dovere di diligenza»: un insieme di procedure, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento su base volontaria, inclusi audit da parte di terzi indipendenti, sviluppato e controllato da governi, associazioni settoriali o gruppi di organizzazioni interessate;

n) «autorità competenti degli Stati membri»: le autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10 con competenze per quanto riguarda le materie prime, i processi industriali e gli audit;

o) «Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza»: le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (seconda edizione, OCSE 2013), compresi tutti gli allegati e i supplementi;

p) «meccanismo per il trattamento dei reclami»: un sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi, che consenta alle parti interessate, inclusi gli informatori, di esprimere le proprie preoccupazioni in merito alle circostanze dell'estrazione, del commercio e del trattamento di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio e della loro esportazione da tali zone;

q) «modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento»: una strategia di catena di approvvigionamento conforme all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza che illustra i rischi di effetti negativi gravi che possono essere associati all'estrazione, al commercio e al trattamento di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio e alla loro esportazione da tali zone;

r) «piano di gestione del rischio»: la risposta scritta di un importatore dell'Unione ai rischi rilevati nella catena di approvvigionamento sulla base dell'allegato III delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;

s) «metalli riciclati»: prodotti rigenerati destinati al consumatore finale o post-consumo, o scarti di metalli lavorati creati durante la fabbricazione dei prodotti, compresi i materiali metallici in eccesso, obsoleti, difettosi e di scarto contenenti metalli raffinati o lavorati suscettibili di essere riciclati per la produzione di stagno, tantalio, tungsteno od oro. Ai fini di tale definizione, i minerali parzialmente lavorati, non lavorati o che costituiscono un sottoprodotto di una diversa vena estrattiva non sono considerati metalli riciclati;

t) «sottoprodotto»: un minerale o un metallo che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che è stato ottenuto dalla trasformazione di un minerale o un metallo esulante dall'ambito di applicazione del presente regolamento e che non sarebbe stato ottenuto senza la trasformazione del minerale o metallo primario esulante dall'ambito di applicazione del presente regolamento;

u) «data verificabile»: una data che possa essere verificata mediante l'ispezione della presenza di timbri datari sui prodotti o di elenchi di inventario.

L'**articolo 2** designa il MISE quale **Autorità nazionale competente**, veste nella quale esso assicura l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento, svolgendo i compiti ed esercitando le funzioni previste dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 16 dello stesso.

L'art. 3 del regolamento prevede che gli importatori dell'Unione di minerali o metalli devono rispettare gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento in esso stabiliti e devono conservare documentazione che comprovi la rispettiva conformità a tali obblighi, compresi i risultati degli audit svolti da soggetti terzi indipendenti. Le autorità competenti dello Stato membro sono incaricate di svolgere appropriati controlli *ex post* ai sensi dell'articolo 11.

L'art. 10 del regolamento dispone che ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili della sua applicazione. Un primo obbligo di comunicare alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti era fissato al 9 dicembre 2017. Gli Stati membri devono peraltro comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle denominazioni o dei recapiti delle autorità competenti. La

Commissione rende disponibile al pubblico, anche su internet, un elenco delle autorità competenti stilato, utilizzando il modello figurante nell'allegato III. La Commissione tiene aggiornato tale elenco. Le autorità competenti degli Stati membri hanno la responsabilità di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione.

L'art. 11 del regolamento affida alle autorità competenti degli Stati membri la responsabilità dell'esecuzione di adeguati controlli *ex post* allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi connessi al sistema di gestione (art. 4), alla gestione del rischio (art. 5), alla realizzazione di audit da parte di soggetti terzi (art. 6) e alla comunicazione (art. 7). I controlli *ex post* sono eseguiti adottando un approccio basato sul rischio come pure nei casi in cui un'autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte di un importatore dell'Unione.

I controlli *ex post* comprendono, tra l'altro: a) l'esame dell'esercizio da parte dell'importatore dell'Unione del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a norma del regolamento, in particolare degli obblighi in materia di sistema di gestione, di gestione del rischio, di esecuzione di audit ad opera di soggetti terzi indipendenti e di comunicazione delle informazioni; b) l'esame della documentazione e dei dati atti a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera a); c) l'esame del rispetto degli obblighi in materia di esecuzione di audit conformemente alla portata, all'obiettivo e ai principi di cui all'articolo 6.

I controlli *ex post* dovrebbero includere ispezioni *in loco*, anche nei locali dell'importatore dell'Unione. Gli importatori dell'Unione garantiscono l'assistenza necessaria per agevolare l'esecuzione dei controlli *ex post*, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione della documentazione. Al fine di garantire la chiarezza dei compiti e la coerenza delle azioni tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione è tenuta a elaborare orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale che specifica le fasi che le autorità competenti degli Stati membri devono seguire nello svolgimento dei controlli *ex post*. Tali orientamenti includono, se opportuno, modelli di documenti per facilitare l'attuazione del regolamento. La [raccomandazione \(UE\) 2018/1149](#) della Commissione del 10 agosto 2018 contiene proprio orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'art. 12 del regolamento prevede che le autorità competenti degli Stati membri conservano la documentazione dei controlli *ex post* di cui all'articolo 11, in cui indicano in particolare la natura e i risultati di tali controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all'articolo 16, paragrafo 3. La documentazione relativa ai controlli *ex post* è conservata per almeno cinque anni.

L'art. 13 del regolamento dispone che le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni, anche con le rispettive autorità doganali, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli *ex post* effettuati. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione in relazione alle carenze riscontrate nell'ambito dei controlli *ex post* e alle norme applicabili in caso di infrazione di cui all'articolo 16. La cooperazione avviene nel pieno rispetto della [direttiva 95/46/UE e del regolamento \(CE\)n. 45/2001](#) sulla protezione dei dati, nonché del regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda la diffusione di informazioni riservate.

L'art. 16 del regolamento prevede che gli Stati membri prevedono norme relative a sanzioni da applicare in caso di infrazione del regolamento. Gli Stati membri notificano le norme sanzionatorie alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni. In caso di infrazione del regolamento, le autorità competenti degli Stati membri notificano all'importatore dell'Unione le misure correttive che egli deve adottare.

L'**articolo 3** prevede che nelle materie disciplinate dal provvedimento in esame, l'Autorità partecipa ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e presso le organizzazioni internazionali, in particolare, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Le predette attività sono svolte di concerto con il MAECI. L'Autorità promuove la diffusione dei contenuti del regolamento attraverso iniziative e strumenti di comunicazione, informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione sull'adozione di meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle PMI, ivi inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell'Unione europea per le PMI, previsti al considerando 15 del regolamento. L'Autorità svolge, altresì, attività di sensibilizzazione presso la società civile per diffondere la conoscenza delle finalità e degli obiettivi del regolamento. L'Autorità si dota di una piattaforma web come strumento di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento. La piattaforma sarà utilizzata anche come strumento ad uso dell'Autorità con accesso riservato per gestire digitalmente i controlli *ex post* nelle diverse fasi e per creare aree di comunicazione e di scambio di informazioni con il Comitato e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Autorità effettua periodicamente attività di monitoraggio e valutazione dell'impatto del regolamento sulle PMI italiane, attraverso indagini specifiche, anche in collaborazione con le associazioni di categoria che le rappresentano.

Al riguardo, la relazione tecnico-finanziaria contiene una serie di precisazioni. Nel dettaglio, destinatari diretti del regolamento e del provvedimento in esame sono gli importatori dell'Unione di stagno, tantalo,

tungsteno, dei loro minerali, e di oro, provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, i cui volumi di importazione annui sono pari o superiori alle soglie definite per ciascuna delle voci doganali riferite ai minerali e metalli dell'Allegato I del regolamento. La quantificazione delle imprese importatrici a livello nazionale, anche e a seguito di incontri e consultazioni con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è risultata difficile a causa della complessità nella raccolta dei dati e dell'ampiezza della portata del regolamento. Tuttavia, sulla base di dati forniti da Istat per l'annualità 2017 si è proceduto ad una stima indicativa delle imprese importatrici che risultano circa 520. In particolare, l'universo delle imprese che operano in Italia come importatori di minerali e metalli di interesse del regolamento, individuate sulla base delle 23 voci doganali dell'Allegato I del regolamento, è composto da circa 430 imprese (PMI) che importano volumi annui sotto le soglie previste dalla normativa europea e oltre 90 sopra tali soglie. Queste ultime risultano concentrate per oltre il 40% nel settore dell'oro (grezzo o semilavorato), in quello dei metalli di ossidi e idrossidi di stagno e tantalati (oltre il 20%) e dei lavori in tungsteno (circa 12%). Occorre considerare che, potenzialmente, almeno una parte delle circa 520 imprese importatrici potrebbero superare, in anni diversi, le soglie fissate e dunque l'universo di riferimento può variare nel tempo dal momento che gli importatori potrebbero aumentare (o diminuire) i propri volumi annui di importazioni, secondo le diverse esigenze del mercato e della produzione. Il regolamento stabilisce norme diverse per le imprese a monte e per quelle a valle. Le imprese a monte (le industrie estrattive, i commercianti di materie prime, le fonderie, le raffinerie), in qualità di importatori, devono rispettare norme obbligatorie sul dovere di diligenza, secondo quanto disposto dal regolamento. Le imprese a valle rientrano in due categorie: quelle che importano i prodotti sotto forma di metalli, che sono tenute anch'esse a rispettare le norme obbligatorie sul dovere di diligenza, e quelle che operano in una fase successiva che non hanno obblighi a norma del regolamento, ma che ci si aspetta che utilizzino le relazioni e altri strumenti per rendere il loro dovere di diligenza più trasparente, compreso, per molte grandi società, in relazione agli obblighi previsti dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario recepita nel nostro ordinamento.

Inoltre, l'AIR riferisce che, secondo la stima della Commissione europea, il costo per le imprese per l'adozione di sistemi di *due diligence* variano dallo **0,014% (costo iniziale)** allo **0,011% (costo annuale)** del fatturato annuo.

L'art. 15 del regolamento prevede che la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. In tali casi si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

L'**articolo 4** prevede che gli importatori dell'Unione forniscono all'Autorità, su sua richiesta, le informazioni relative al regime adottato per l'esercizio del **dovere di diligenza** nella catena di approvvigionamento dei minerali e metalli originari da zone di conflitto o ad alto rischio in esecuzione degli obblighi previsti dagli articoli da 4 a 7 del regolamento, che si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2021**.

L'**articolo 5** disciplina la procedura di effettuazione dei **controlli ex post**, ai quali assoggetta gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del medesimo regolamento, ivi compresi gli importatori che partecipano ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza riconosciuti, e gli importatori che si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell'elenco della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento. L'Autorità, acquisito il parere del Comitato coordinatore delle attività (si veda *infra* in relazione all'articolo 8), definisce il programma annuale dei controlli *ex post*, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e seguendo un approccio basato sul rischio. Tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, il cui volume di importazione annuo è pari o superiore al volume annuo di cui all'allegato I del medesimo regolamento, sono soggetti ai controlli *ex post* che sono eseguiti con priorità nei confronti degli importatori con i più alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano. L'Autorità dispone, comunque, i controlli *ex post* nei casi in cui sia in possesso di informazioni rilevanti relative all'osservanza del regolamento da parte di un importatore dell'Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi.

L'**articolo 6** riguarda la procedura di definizione e attuazione di **misure correttive**. Esso dispone che, qualora l'Autorità abbia verificato infrazioni al regolamento, ne dà comunicazione all'importatore e contestualmente prescrive le relative misure correttive da applicare e gli specifici adempimenti. L'importatore presenta all'Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, il piano di attuazione delle misure correttive e i relativi tempi di esecuzione. L'Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione del piano, lo approva o, sentito l'interessato, prescrive le eventuali modifiche da apportare allo stesso. Il piano, aggiornato con le modifiche prescritte, è comunicato dall'importatore all'Autorità non oltre cinque giorni dalla ricezione delle prescrizioni. Entro quindici giorni dalla data di ultimazione delle misure prevista dal piano, l'importatore comunica all'Autorità l'avvenuta esecuzione delle misure correttive. L'Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importatore, verifica la corretta esecuzione del piano.

L'**articolo 7** introduce alcune **sanzioni amministrative**. In particolare, l'Autorità svolge le attività di **accertamento** e di **irrogazione** delle nuove sanzioni amministrative.

E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **2.000 euro** a **20.000 euro** l'importatore che, entro i termini indicati dall'Autorità,

1. non ottempera alle richieste di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, la documentazione relativa ai rapporti di audit effettuati da un soggetto terzo indipendente nonché ogni altra informazione e documentazione che l'Autorità ritenga necessaria per accertare il rispetto degli obblighi del regolamento;
2. non ottempera alle richieste di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Autorità stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
3. - non consente, nelle date indicate nella richiesta, le ispezioni e gli accertamenti disposti dall'Autorità presso i locali aziendali. Gli importatori sono tenuti a fornire l'assistenza necessaria all'espletamento delle operazioni, a consentire l'accesso ai siti e a fornire le informazioni ed i documenti richiesti.

L'importatore che, secondo le modalità e nei termini indicati nel piano approvato dall'Autorità, non adotta le misure correttive è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **5.000 euro** a **20.000 euro**. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

L'**articolo 8** prevede l'istituzione presso il MISE, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, del **Comitato per il coordinamento delle attività**, allo scopo di fornire supporto all'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni. Esso è composto da un rappresentante ed un supplente designati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:

- a) Ministero dello sviluppo economico - Autorità, che lo presiede;
- b) Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) Ministero della giustizia.

Ove necessario, ai lavori del Comitato è invitata a partecipare l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**. Il Comitato, che si riunisce almeno due volte l'anno, coordina le attività esercitate da ciascuna delle amministrazioni partecipanti, per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, nonché ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento. Il Comitato esprime un parere sul programma annuale dei controlli *ex post*, predisposto dall'Autorità. Il Comitato può essere consultato dall'Autorità, ove ritenuto opportuno. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'art. 17, § 1, del regolamento prevede che entro il 30 giugno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione del regolamento e, in particolare, sulle notifiche di misure correttive emesse dalle loro autorità competenti e sulle relazioni relative agli audit svolti da soggetti terzi messe a disposizione.

L'**articolo 9** prevede lo **scambio di informazioni** tra l'Autorità, la Commissione europea, le Autorità doganali e le Autorità competenti degli Stati membri, in conformità all'articolo 13 del regolamento. L'Autorità richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la trasmissione dei dati necessari per l'espletamento dei controlli *ex post* sulla base delle dichiarazioni doganali dell'importatore al momento dell'immissione in libera pratica dei minerali e metalli contemplati dal regolamento. Tali informazioni, riferite ai volumi importati nell'anno precedente, saranno comunicate, su base annua, entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché ogniqualvolta sia necessario disporre di ulteriori informazioni per lo svolgimento dei propri compiti, in conformità alle specifiche disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del regolamento.

L'art.13, § 1, del regolamento prevede che le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni, anche con le rispettive autorità doganali, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli *ex post* effettuati.

L'art. 18 del regolamento prevede che, salvo altrimenti disposto dal regolamento, sulla base delle informazioni doganali fornite su richiesta della Commissione dagli Stati membri in merito ai volumi di importazione annui per importatore dell'Unione e per codice della nomenclatura combinata di cui all'allegato I nei rispettivi territori, la Commissione seleziona il volume di importazione annuo maggiore per importatore dell'Unione e per codice della nomenclatura combinata corrispondente almeno al 95 % del volume annuo complessivo di importazioni nell'Unione per tale codice della nomenclatura combinata quale nuova soglia da inserire nell'allegato I. La Commissione, in tale contesto, si basa sulle informazioni relative alle importazioni per ciascun importatore dell'Unione fornite dagli Stati membri per quanto riguarda i due anni precedenti.




L'**articolo 10** autorizza la **spesa di 500.010 euro annui** a decorrere dal 2021, per far fronte all'attuazione del provvedimento in esame e per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento. Tali risorse sono destinate all'espletamento delle funzioni dell'Autorità di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 9. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per il recepimento della normativa europea** di cui all'articolo 41-*bis* della [L. n. 234/2012](#). Il predetto fondo è stato istituito nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Inoltre, l'Autorità fa ricorso a **risorse aggiuntive** provenienti dalla destinazione della quota parte dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7. A tal fine, le predette sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella misura del **cinquanta per cento**, al MISE ai fini dell'integrazione delle risorse volte alla realizzazione delle attività di controllo.

Senato: Dossier n. 311

Camera: Atti del Governo n. 207

10 novembre 2020

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori attività produttive e agricoltura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd
	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	 CD_esteri

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ES0264